



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERLICHER DINO, Presidente
SERAIO GIUSEPPE, Relatore
CUCCARO MICHELE, Giudice

in data 12/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 221/2020 depositato il 22/12/2020

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Ala - Piazza San Giovanni N. 1 38061 Ala TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 PROT. 14906 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso che il 28 settembre 2020, il Servizio Tributi Associato per i Comuni di Ala ed Avio ha notificato aa Ricorrente_1 l'avviso di accertamento in oggetto con cui ha richiesto per il Comune di Ala (i) una maggiore IMIS pari ad € 383.950,00; (ii) ha irrogato sanzioni per parziale versamento per complessivi € 115.185,00;00 (iii) ha richiesto interessi per € 5.589,36, oltre spese di notifica per complessivi € 504.733,00; *che in particolare, l'avviso di accertamento reca la seguente motivazione: "Rilevato che Ric_1 (ora Ric_1 sulla base dei dati ricavati dal Libro Fondiario e dal Servizio Catasto della provincia Autonoma di Trento, nell'anno solare 2015, risultava proprietaria e quindi soggetta all'imposta municipale propria;a) di un complesso produttivo (centrale idroelettrica) costituito da uninsieme di elementi edilizi (fabbricati, condotte forzate ed altre opere di adduzione e scarico, aree pertinenziali, ecc.) e di impianti fissi ad essi connessi (turbine, alternatori, trasformatori, ecc.) e catastalmente identificati dalle pp.ed. 243 s.6 – 245 s.1 – 253 s.1 – 288 – 289 – 290 – 291 – 292 – 293 – 327 – 328 e 331...b) di un tratto di condotta forzata ("Canale Biffis") sito nel Comune di Luo_1, costruito negli anni 1940 a servizio della centrale idroelettrica di cui al punto precedente..."*

Al 1° gennaio 2015 gli immobili sopraindicati risultavano iscritti negli atti del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento con una rendita complessiva pari ad € 544.840,99; che, con l'accertamento in questione è stato rideterminato il presunto valore imponibile dell'impianto nell'importo di € 1.247.156,07 sulla base della rendita attribuita dal Servizio Catasto nel 2016; che, con il ricorso, la società menzionata impugna il solo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, mentre presta acquiescenza alla richiesta di pagamento delle imposte indicate nell'atto impugnato; che in particolare, l'avversato provvedimento di irrogazione delle sanzioni è illegittimo sotto un triplice profilo: a) per violazione dell'art. 74, comma 2, della L. 342/2000, b) per mancanza del requisito della colpevolezza, c) per ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla portata applicativa delle varie disposizioni di legge che governano la materia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con carattere di decisiva assorbenza, sulla base della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, è evidente che anche, laddove, venga riconosciuta efficacia retroattiva agli atti di attribuzione di rendita, tale efficacia non possa determinare anche l'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

Concludendo sul punto risulta, quindi, evidente che il provvedimento sanzionatorio contenuto nell'accertamento impugnato è illegittimo perché frutto di un'evidente violazione dell'art. 74 della L. 342/2000, nonché, dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. II. Illegittimità della sanzione di parziale versamento irrogata nell'atto impugnato per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 D.Lgs. n.° 472/1997.

Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni contenuto nell'atto impugnato è illegittimo anche per insussistenza in capo alla ricorrente del requisito della colpevolezza richiesto ai fini della punibilità della condotta dall'art. 5 del D.Lgs. n.° 472/1997 ai sensi del quale *"Nelle violazioni punite con sanzioni*

amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

La norma citata esprime, in sostanza, i concetti già espressi dall'art. 42, commi 1 e 4 del c.p., secondo cui per aversi "illecito" è necessario che la condotta sia riferibile psicologicamente al soggetto, ossia che sussista un nesso psichico tra l'agente ed il fatto illecito medesimo.

In conclusione, nelle violazioni comportanti sanzioni tributarie non penali, data l'impossibilità di configurare ipotesi di mera responsabilità oggettiva, è dunque imprescindibile l'esistenza del dolo o della colpa ed applicando tali principi, al caso di specie, emerge con tutta evidenza l'illegittimità della sanzione irrogata, atteso che la resistente ha provveduto ad irrogare le sanzioni, calcolate sulla maggiore imposta dovuta per l'anno 2014, a sua volta determinata sulla base di un presunto valore imponibile determinato con riferimento alla rendita attribuita solo nel 2016. 7.

E' dunque evidente che nessuna sanzione poteva essere irrogata in relazione all'anno d'imposta 2014, non potendosi rimproverare alla società predetta alcun comportamento colposo, avendo l'Ufficio del Catasto provveduto ad attribuire una rendita ai beni in contestazione solo in data successiva.

A conferma dell'illegittimità delle sanzioni irrogate vale evidenziare che, secondo il già richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"in tema di accertamento dell'ICI, a decorrere dal 1 gennaio 2000, non sono dovuti sanzioni e interessi fino alla data dell'avvenuta notifica della nuova determinazione della rendita catastale... Le disposizioni della L. n. 342 del 2000, art. 74 vanno, infatti, inquadrare nell'ambito del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ispirato a generali principi di legalità, fra i quali è compreso il profilo soggettivo della colpevolezza della condotta, non ravvisabile quando il contribuente non abbia avuto effettiva conoscenza della pretesa fiscale"* (Cass. n. ° 6771/2010).

Alla luce di quanto esposto e della consolidata giurisprudenza citata emerge in maniera evidente che nessuna sanzione per parziale versamento poteva essere legittimamente irrogata a carico della società per l'annualità d'imposta 2014 in considerazione del fatto che l'attribuzione della relativa rendita catastale è avvenuta solo in data successiva.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sanzioni irrogate dal Comune e compensa interamente le spese di giudizio.